

13.5.2015

A8-0141/121

Emendamento 121
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q ter) "fabbricare prodotti o appaltare la fabbricazione di prodotti": esercitare una certa influenza effettiva sulla fabbricazione di prodotti contenenti minerali o metalli che contengono stagno, tantalio, tungsteno od oro o che sono da essi costituiti, tenendo conto dei fatti e delle circostanze e del grado di influenza che le imprese esercitano sulla fabbricazione dei prodotti; non si ritiene che le imprese esercitino un'influenza sulla fabbricazione se esse si limitano a quanto segue: apporre il proprio nome, marchio, logo o etichetta su un prodotto generico fabbricato da terzi; prestare assistenza o provvedere alla manutenzione o riparazione di un prodotto fabbricato da terzi; specificare o negoziare con un produttore clausole contrattuali che non siano direttamente collegate alla fabbricazione del prodotto;

Or. en

13.5.2015

A8-0141/122

Emendamento 122
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*q quater) "microimpresa":
conformemente alla raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese
(C(2003) 1422), un'impresa che occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR;*

Or. en

13.5.2015

A8-0141/123

Emendamento 123
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autocertificazione come importatore
responsabile

Dichiarazione come importatore
responsabile

Or. en

13.5.2015

A8-0141/124

Emendamento 124
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni importatore dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento ***può autocertificarsi come importatore responsabile dichiarando*** all'autorità competente di uno Stato membro che egli rispetta gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è accompagnata da documenti che confermano il rispetto di tali obblighi da parte dell'importatore, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.

1. Ogni importatore dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento ***dichiara*** all'autorità competente di uno Stato membro che egli rispetta gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è accompagnata da documenti che confermano il rispetto di tali obblighi da parte dell'importatore, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/125

Emendamento 125

Judith Sargentini, Jan Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato membro eseguono appropriati controlli ex post al fine di garantire che gli importatori responsabili *autocertificati* dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento ottemperino ai loro obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro eseguono appropriati controlli ex post al fine di garantire che gli importatori responsabili dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento ottemperino ai loro obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/126

Emendamento 126
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) qualora un'impresa possa ragionevolmente concludere che le risorse sono ottenute unicamente da materiali riciclati o di scarto, essa, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre considerazioni legate alla concorrenza, a) rende pubbliche le sue conclusioni, e b) descrive in maniera ragionevolmente dettagliata le misure di diligenza applicate nell'arrivare a tale conclusione;

Or. en

13.5.2015

A8-0141/127

Emendamento 127
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

L'importatore responsabile dei minerali o dei metalli **contemplati** dal presente regolamento **affida** a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit.

Emendamento

Le fonderie e raffinerie contemplate dal presente regolamento **affidano** a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit.

(La modifica si applica all'intero testo degli articoli 6 e 7; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici.)

Or. en

13.5.2015

A8-0141/128

Emendamento 128
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis
Regimi settoriali

1. I regimi settoriali pertinenti possono fare richiesta alla Commissione per ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

La richiesta è accompagnata da prove e informazioni.

2. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle informazioni e delle prove fornite ai sensi del paragrafo 1, che il regime settoriale, se applicato efficacemente da un importatore responsabile, consente a quest'ultimo di ottemperare ai propri obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7, gli audit svolti da soggetti terzi nel quadro di detto regime sono riconosciuti ai fini del presente regolamento.

3. Le parti interessate informano la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportato ai regimi settoriali accreditati in conformità del paragrafo 3.

4. La Commissione revoca l'accreditamento qualora stabilisca che le modifiche o gli aggiornamenti apportati a

AM\1061655IT.doc

PE555.216v01-00

un regime settoriale compromettono la capacità di un importatore responsabile di ottemperare ai propri obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7, ovvero laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di importatori responsabili siano connessi a lacune del regime.

5. La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro online dei regimi settoriali accreditati.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/129

Emendamento 129
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter
Sforzi delle imprese a valle per l'esercizio del dovere di diligenza

1. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE, le imprese a valle contemplate dal presente regolamento compiono sforzi in buona fede e adottano tutti i provvedimenti ragionevoli per individuare e gestire i rischi nella loro catena di approvvigionamento delle risorse, in conformità degli articoli 4 e 5, anche mediante:

- a) l'istituzione di un adeguato sistema di gestione d'impresa;***
- b) l'identificazione, per quanto possibile, delle fonderie e raffinerie nella loro catena di approvvigionamento delle risorse;***
- c) la valutazione delle pratiche di diligenza delle suddette fonderie e raffinerie sulla base di qualunque relazione certificata disponibile e/o, se del caso, di altre informazioni pertinenti;***
- d) sforzi di riduzione del rischio ragionevoli e appropriati, conformemente alla loro politica in materia di dovere di diligenza e al loro piano di gestione dei***

AM\1061655IT.doc

PE555.216v01-00

rischi; nonché

e) la divulgazione pubblica su base annua, in maniera quanto più possibile ampia, anche tramite internet, di informazioni sulle politiche di diligenza applicate nella loro catena di approvvigionamento e sulle pratiche per assicurare un approvvigionamento responsabile.

2. Tutte le imprese a valle possono attuare tali sforzi partecipando a programmi promossi dall'industria e garantire miglioramenti progressivi, misurabili e tempestivi nel conformarsi al presente articolo.

3. Le microimprese quali definite all'articolo 2, lettera q ter), che sono imprese a valle possono esercitare il dovere di diligenza di cui ai paragrafi 1 e 2 su base volontaria.

4. Le imprese a valle rispettano le disposizioni del presente articolo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione, a partire da 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), sono rispettate a partire da 48 mesi dopo l'entrata di vigore del presente regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/130

Emendamento 130
Judith Sargentini, Jan Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis
Estensione dell'elenco delle risorse
contemplate

1. La Commissione riesamina periodicamente l'evolvere della situazione quanto all'incidenza del commercio mondiale di risorse naturali sui conflitti nonché sugli abusi e sulle violazioni dei diritti umani nelle zone di conflitto e ad alto rischio, alla messa a punto di norme internazionali sull'approvvigionamento responsabile e alle esperienze maturate nell'attuazione del presente regolamento. Nel corso di tale riesame, la Commissione tiene conto, in particolare, delle informazioni da essa ottenute a norma e ai fini dell'articolo 15 e delle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali o della società civile e da soggetti terzi interessati.

2. La Commissione riesamina periodicamente l'elenco delle risorse contemplate di cui all'allegato I alle luce delle informazioni ottenute a norma del paragrafo 1, così da realizzare efficacemente la finalità del presente regolamento quale enunciata all'articolo 1. L'allegato I è sottoposto a revisione con

AM\1061655IT.doc

PE555.216v01-00

l'obiettivo di ampliare l'elenco delle risorse contemplate e di individuare ulteriori punti chiave relativi alla trasformazione e alla tracciabilità nelle catene di approvvigionamento delle risorse contemplate, al fine di rafforzare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Tale revisione ha luogo almeno ogni sei mesi.

3. La Commissione può adottare atti delegati per ampliare l'elenco delle risorse contemplate di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è altresì conferito il potere di modificare gli allegati I e II conformemente all'articolo 290 TFUE.

Or. en